Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2228-BIS

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO

19/03/2018 - 13:06

Indice

1. DDL S. 2228-BIS - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2228-bis 4

1. DDL S. 2228-BIS - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2228-BIS
XVII Legislatura

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO

Iter

24 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter da stralcio

Risultante dallo stralcio dell'articolo 3 del S.2228 deliberato nella seduta n. 622 del 10 maggio 2016.

Successione delle letture parlamentari

S.2228	stralcio di S.2228-BIS approvato
S.2228-BIS	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Matteo Renzi** (Governo Renzi-I)

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Paolo Gentiloni Silveri** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro della salute **Beatrice Lorenzin** , Ministro dell'interno **Angelino Alfano** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Giuliano Poletti** , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare **Gian Luca Galletti** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Graziano Delrio** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Maurizio Martina** , Ministro dello sviluppo economico **Federica Guidi**

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 maggio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 622 del 10 maggio 2016.

Classificazione TESEO

ETICHETTATURA DI PRODOTTI , PRODOTTI ALIMENTARI

Articoli

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** **in sede referente** il 24 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 632 del 24 maggio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2228-bis

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2228- *bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 maggio 2016,dell'articolo 3 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2228

«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -- Legge europea 2015»

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
con il **Ministro della salute** (LORENZIN)
con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (GALLETTI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (MARTINA)
e con il **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

«*49-bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il

contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.